

# TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) 2017

## PROSPETTO RIEPILOGATIVO TASI

<b>Cos'è la TASI</b>	<p>La TASI è la nuova tassa annuale sui servizi indivisibili cioè quei servizi, prestazioni, attività, opere forniti dal Comune alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa (es. Pubblica sicurezza e vigilanza, Illuminazione Pubblica, servizi di manutenzione stradale e verde pubblico).</p>
<b>Presupposto</b>	<p>E' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.).</p> <p>Il Tributo TASI <b>non</b> si applica ai terreni agricoli e all'abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione delle abitazioni classificate in categoria A/1, A/8 e A/9.</p> <p>Si precisa che il 30% del tributo TASI <b>non</b> è dovuto dall'occupante/comodatario dell'abitazione <b>(che la utilizza come abitazione principale)</b> con esclusione delle abitazioni classificate in categoria A/1, A/8 e A/9.</p>
<b>Soggetto Passivo</b>	<p>La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.</p> <p>Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.</p> <p>In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione del contratto alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.</p> <p>Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.</p>
<b>Ripartizione del Tributo "TASI" tra possessore e occupante – Detenzione Temporanea</b>	<p>Con Delibera di Consiglio n. 46 del 28.12.2016 di approvazione delle aliquote è stato stabilito che l'occupante versa la TASI nella misura del 30% ed il restante 70% è corrisposto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.</p> <p>In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.</p>
<b>Quali immobili riguarda</b>	<p>La TASI si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sull'abitazione principale <b>classificata in categoria catastale A/1, A/8 o A/9</b> e sulle pertinenze della stessa se accatastate come C/2-C/6-C/7 e nella misura massima di una unità pertenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;</li><li>- Altri Fabbricati;</li><li>- Aree fabbricabili;</li><li>- Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola.</li></ul>
<b>Esenzioni</b>	<p>Oltre alle esenzioni previste dalle disposizioni di legge, sono esenti anche gli immobili di proprietà del Comune utilizzati per attività sportive da parte di associazioni e/o società sportive (Art. 19 del Regolamento Comunale I.U.C.)</p>

<p><b>Base Imponibile</b></p>	<p>La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU. Quindi, per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5% un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>160</b> per i fabbricati classificati nel gruppo catastale <b>A</b> (con esclusione della cat. A/10) e nelle categorie catastali <b>C/2 – C/6 e C/7</b>;</li> <li>- <b>140</b> per i fabbricati classificati nel gruppo catastale <b>B</b>, e nelle categorie <b>C/3, C/4 e C/5</b>;</li> <li>- <b>80</b> per i fabbricati classificati nella categoria catastale <b>A/10 e D/5</b>;</li> <li>- <b>65</b> per i fabbricati classificati nel gruppo catastale <b>D</b> (capannoni, alberghi, cinema, ecc.), ad eccezione degli immobili classificati nella categoria <b>D/5</b>;</li> <li>- <b>55</b> per i fabbricati classificati nella categoria <b>C/1</b> (negozi).</li> </ul> <p><b>Area Edificabile:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (con deliberazione di Giunta sono approvati periodicamente i valori medi venali delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune).</li> </ul>
<p><b>Riduzione Base Imponibile</b></p>	<p>La base imponibile è ridotta del 50 per cento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</li> <li>- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.</li> <li>- Per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado (genitori – figli) che le utilizzino come propria abitazione principale, con contratto regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate. La stessa riduzione viene applicata anche alle pertinenze. (art.1, comma 10, L. 208/2015).</li> </ul> <p>La base imponibile è ridotta del 25 per cento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998 n.431 (art.1, commi 53 e 54 L. 208/2015).</li> </ul>
<p><b>Aliquote Deliberate per l'anno 2017</b></p>	<p>Delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 28.12.2016 per l'anno 2017 sono state deliberate le seguenti aliquote:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,60 per mille abitazione principale (cat. catastale A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze</li> <li>- 1,60 per mille altri fabbricati;</li> <li>- 1,00 per mille per le aree edificabili;</li> <li>- 1,00 per mille per i fabbricati rurali strumentali.</li> </ul> <p><b>Non è prevista alcuna detrazione.</b></p>
<p><b>Modalità e termini di versamento</b></p>	<p>Il versamento della TASI è effettuato dai contribuenti tramite modello F24 (approvato con Decreto Ministeriale) pagabile presso qualsiasi banca, ufficio postale o in via telematica.</p> <p>I codici per pagare la TASI sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>3958</b> abitazione principale e relative pertinenze;</li> <li>- <b>3959</b> fabbricati rurali ad uso strumentale;</li> <li>- <b>3960</b> aree fabbricabili;</li> <li>- <b>3961</b> altri fabbricati.</li> </ul> <p>Il <b>codice ente</b> per il Comune di Silea : <b>F116</b></p> <p>Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato in due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il 16 giugno prima rata di acconto;</li> <li>- il 18 dicembre seconda rata a saldo.</li> </ul> <p>E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.</p> <p>Non devono essere eseguiti versamenti per importi <b>annui</b> inferiori a € 5,00.</p>
<p><b>Dichiarazione</b></p>	<p>I soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.</p> <p>Il Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale il modello di dichiarazione.</p>